

**SEGRETERIA ISTITUZIONALE**

Depositato in Data 05/06/2026  
P IL DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE  
Modifiche al Regolamento del Consiglio Grande e Generale

MODIFICHE ARTICOLI 9 – 20 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 36 – 62 – 96  
AGGIUNTIVO DEL 30 BIS e del 33 BIS



**Art.1**

*(Modifica all'articolo 9 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. – Compiti dell'Ufficio di Segreteria)*

1. All'articolo 9, comma 1, della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. è aggiunta la seguente lettera h bis):  
"h bis) si pronuncia sull'ammissibilità degli emendamenti a progetti di legge e ai decreti sottoposti a ratifica. A tal fine, l'Ufficio di Segreteria è integrato nella sua composizione dal Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, o suo delegato, e dal Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, o suo delegato."

**Art.2**

*(Abrogazione dell'articolo 20, comma 3, della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. – Sessioni ed argomenti)*

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (Sessioni ed argomenti) è abrogato.  
~~3. I commi iscritti all'ordine del giorno rimasti inevasi sono iscritti con priorità all'ordine del giorno della sessione consiliare successiva, fatto salvo decisioni diverse dell'Ufficio di Presidenza da assumere a maggioranza qualificata dei due terzi.~~

**Art.3**

*(Modifiche all'articolo 27 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. – Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge)*

1. L'articolo 27 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge) è così modificato:

"Art. 27

(Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge)


1. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Congresso di Stato, da ogni Consigliere, dai Gruppi Consiliari, dalle Giunte di Castello, nonché negli altri modi previsti dalla legge.  
2. Chi esercita l'iniziativa legislativa deve trasmettere all'Ufficio Segreteria Istituzionale il progetto di legge redatto in articoli, corredato da una relazione illustrativa che ne specifichi gli scopi ed i contenuti.

3. Le proposte di legge che comportano nuove o maggiori spese o la diminuzione di entrate nel Bilancio dello Stato debbono prevedere la relativa copertura finanziaria.
4. La proposta viene presa in carico dall'Ufficio Segreteria Istituzionale ed immediatamente inserita nell'apposita sezione del sito web del Consiglio Grande e Generale con l'indicazione del proponente e della data di deposito.
5. In via ordinaria un progetto di legge viene esaminato in prima lettura secondo quanto previsto dall'articolo 29 e assegnato alla Commissione Consiliare Permanente competente in sede redigente per l'esame e l'approvazione definitiva dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Successivamente è trasmesso al Consiglio Grande e Generale per l'approvazione finale dell'intero testo.
6. Sono riservate all'esame del Consiglio Grande e Generale, senza possibilità di assegnazione alle Commissioni Consiliari Permanenti, le leggi in materia istituzionale, elettorale, di approvazione di bilanci, dei consuntivi e la legge finanziaria.
7. Il Consiglio Grande e Generale, in sede di prima lettura, può deliberare, a maggioranza dei due terzi, che il progetto di legge sia assegnato alla Commissione Consiliare Permanente competente in sede referente. In questo caso, in seconda lettura il Consiglio esamina e sottopone a votazione i singoli articoli, in quanto approvati dalla Commissione, e dopo le dichiarazioni di voto, sottopone a votazione l'intero testo.
8. Per essere iscritto all'esame in prima lettura nella prima sessione utile del Consiglio, un progetto di legge deve essere depositato almeno tre giorni prima dell'Ufficio di Presidenza in cui si decide la convocazione della sessione stessa. Ciascuna proposta di legge va inserita dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame in prima lettura, salvo diverso accordo con il proponente, entro sessanta giorni dalla presentazione e per l'esame in seconda lettura entro i successivi centottanta giorni. Qualora l'Ufficio di Presidenza non provveda nei tempi suddetti, l'iscrizione all'ordine del giorno viene disposta direttamente dalla Reggenza.
9. Qualora la Commissione assegnataria del progetto di legge non si riunisca in tempo utile per il rispetto dei tempi di cui al precedente comma, la convocazione può essere disposta dalla Reggenza.
- 10.—All'atto della prima lettura, in caso di urgenza riconosciuta con la maggioranza qualificata dei due terzi, il Consiglio, dopo le dichiarazioni di voto dei Gruppi Consiliari può deliberare che un progetto di legge, sia discusso ed approvato dal Consiglio stesso in unica lettura, anche nella stessa seduta.

#### **Art.4**

*(Modifica all'articolo 28, comma 6 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. -  
Iniziativa legislativa popolare - Procedure)*

1. L'articolo 28, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (Iniziativa legislativa popolare - Procedure) è così modificato:  
"6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 27, 29, 29-bis, 29-ter, 30 e 31."



**Art.5**

*(Modifiche all'articolo 29 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. – Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge)*

1. L'articolo 29 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (*Decisioni sulla procedura legislativa*) è così modificato:

**"Art. 29**

**(Decisioni sulla procedura legislativa)**

1. In sede di esame in prima lettura la Reggenza, salvo per i progetti di legge di cui all'articolo 27, comma 6, dà comunicazione al Consiglio della determinazione della Commissione Consiliare Permanente competente per materia ad esaminare in sede redigente il progetto di legge. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale, con propria deliberazione a maggioranza semplice, può assegnare il progetto di legge ad una Commissione Consiliare Permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

2. Dopo la comunicazione di cui al precedente comma ogni progetto di legge viene illustrato, con il limite di tempo di quindici minuti, al Consiglio Grande e Generale dal proponente che dà lettura della relazione, integrandola se lo ritiene opportuno.

3. I Consiglieri e i Segretari di Stato, previa iscrizione all'Ufficio di Segreteria, hanno facoltà di richiedere chiarimenti e formulare considerazioni. Per intervenire è richiesta l'iscrizione presso l'Ufficio di Segreteria. La Reggenza concede la facoltà di intervenire ai Consiglieri iscritti, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora siano assenti dall'Aula nel momento in cui viene concessa loro la parola; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri previa comunicazione alla Reggenza. Ad ogni Gruppo Consiliare, compreso il gruppo Misto, è assegnato un monte tempo pari a 3 minuti moltiplicati per i componenti del Gruppo medesimo, con un minimo di 10 minuti complessivi. Compete al Gruppo Consiliare distribuire tra i Consiglieri di rispettiva appartenenza detto monte tempo. Lo stesso monte tempo è assegnato complessivamente ai Segretari di Stato. Il proponente ha facoltà di rispondere con il limite di tempo di otto minuti. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può aumentare i tempi sino a raddoppiarli.

4. Ciascun Consigliere, salvo per i progetti di legge di cui all'articolo 27, comma 6, ha facoltà di proporre una mozione affinché il progetto di legge venga assegnato alla Commissione Consiliare Permanente in sede referente. Il Consiglio approva la mozione a maggioranza dei due terzi.

5. All'atto della seconda lettura ciascun Consigliere ha facoltà di presentare e far porre in votazione una mozione d'ordine per il non passaggio all'esame del progetto di legge. Se vi sono più mozioni d'ordine aventi lo stesso oggetto, esse vengono accorpate e sottoposte ad un'unica votazione. L'approvazione della mozione interrompe l'esame, se respinta non può più essere ripresentata. In caso di parità di voti il Consiglio Grande e Generale non delibera e rinvia il comma e la votazione della mozione alla successiva sessione consiliare.

6. I progetti di legge possono essere ritirati dai proponenti in ogni fase del procedimento legislativo.



## Art.6

*(Modifiche all'articolo 30 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. -  
Discussione degli articoli ed emendamenti)*

1. L'articolo 30 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. *(Discussione degli articoli ed emendamenti)* è così modificato:

"Art. 30

(Esame dei progetti di legge in seconda lettura)

1. Nel corso della seconda lettura la Reggenza apre la discussione di carattere generale, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 36. Intervengono nel dibattito, previa iscrizione all'Ufficio di Segreteria, il proponente, il relatore della Commissione e i relatori di minoranza della Commissione, se trattasi di progetto da questa esaminato, i Consiglieri, i Segretari di Stato, a norma dell'articolo 36.

2. In via ordinaria viene sottoposto a votazione l'intero testo di legge così come approvato dalla Commissione. Prima della votazione è possibile fare dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 31. Nel corso dell'esame in seconda lettura dei progetti di legge esaminati nella Commissione Consiliare Permanente competente non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti. È ammessa la presentazione di emendamenti nel caso di cui al comma 14 dell'articolo 95, oppure se qualora sottoscritti dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri, oppure nei casi di cui al comma 8 qualora necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli, correggere errori formali o apportare aggiustamenti tecnici, oppure per armonizzare proposte di emendamenti diversi su uno stesso articolo. Gli emendamenti vanno presentati in forma scritta all'Ufficio di Segreteria prima dell'apertura del comma.

3. Nel caso di progetti di legge esaminati dalla Commissione in sede referente, dopo la discussione di cui al comma 1, vengono sottoposti a votazione i singoli articoli così come approvati dalla Commissione. Non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti salvo quanto previsto dal comma 2. Terminato l'esame dell'articolato, il testo del progetto di legge viene sottoposto a votazione previa dichiarazione di voto ai sensi dell'articolo 31.

4. Sui progetti di legge di cui al comma 6, dell'articolo 27, dopo la discussione di cui al comma 1, ciascun Consigliere e, se proponenti del progetto di legge, i Segretari di Stato, possono presentare emendamenti sugli articoli o su parti di essi in forma scritta, con sottoscrizione del proponente, all'Ufficio di Segreteria, entro il terzo giorno antecedente l'inizio della sessione consiliare all'ordine del giorno della quale è iscritto il comma della seconda lettura. Dopo il loro deposito, gli emendamenti sono immediatamente sottoposti all'esame della Sezione Studi Legislativi dell'Ufficio Segreteria Istituzionale per il parere di conformità formale. Il parere è obbligatorio e condizione necessaria per il successivo esame. Gli emendamenti comportanti, rispetto alla Legge di Bilancio, nuove o maggiori spese o una diminuzione delle entrate devono indicare puntualmente i mezzi per la necessaria copertura finanziaria.

5. L'Ufficio di Segreteria si pronuncia sull'ammissibilità degli emendamenti e non ammette gli emendamenti che non abbiano i requisiti di carattere formale di cui al comma 5 né i requisiti di carattere contenutistico, tra cui:

- a) il riferimento esplicito al provvedimento;
- b) il corretto riferimento alla gerarchia delle fonti normative;

- c) il non palese contrasto ai principi della Dichiarazione dei Diritti e a quelli da questa richiamati
- d) la reale portata modificativa;
- e) la non estraneità della materia;
- f) la necessaria copertura finanziaria, se comportanti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto alla Legge di Bilancio. A tal fine sono immediatamente trasmessi anche al preposto organo di controllo per la verifica della copertura finanziaria;
- g) proposte emendative precluse da precedenti deliberazioni assunte durante l'esame dello stesso progetto di legge;
- h) il rispetto della dignità e la funzione parlamentare.

6. Qualora lo ritenga opportuno la Reggenza può chiedere al Consiglio di esprimersi sull'ammissibilità. Questo decide a maggioranza senza discussione.

7. E' data facoltà ai Consiglieri e ai Segretari di Stato, se proponenti, di avanzare proposte di emendamento anche nel corso della discussione dei singoli articoli, quando ciò si renda necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli, per correggere errori formali o apportare aggiustamenti tecnici, oppure per armonizzare proposte di emendamenti diversi su uno stesso articolo.

5 bis. Nella discussione dei singoli articoli di una proposta di legge, dopo la lettura da parte del presentatore o di uno dei presentatori del progetto medesimo, si procede come segue:

- a) il proponente o uno dei proponenti degli emendamenti interviene, per il tempo massimo di cinque minuti, per illustrare l'emendamento proposto nei casi e secondo le modalità previste;
- b) sull'articolo, compresi i relativi emendamenti proposti, è consentito un intervento per Gruppo Consiliare, compreso il Gruppo Misto, e per i Segretari di Stato complessivamente intesi, della durata massima cumulativa di 5 minuti;
- c) può intervenire, in replica, il presentatore del progetto di legge per la durata di 5 minuti;

6. I singoli emendamenti vengono votati seguendo la successione dei commi dei relativi articoli, tenuto conto che dovranno essere votati prima gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. I vari emendamenti possono essere unificati.

7. L'approvazione dell'articolo o di parti di esso preclude ogni votazione ulteriore rispettivamente sull'articolo o sulle singole parti di esso.

8. La votazione dei singoli articoli avviene con voto palese, salvo quando è espressamente previsto il voto segreto.

9. I progetti di legge possono essere ritirati dai proponenti in ogni fase del procedimento legislativo.

10. In sede di esame del Bilancio Preventivo dello Stato, con le modalità previste al presente articolo, sono sottoposti a votazione nell'ordine: gli emendamenti sui singoli capitoli, la parte "entrate", la parte "uscite", i singoli articoli della legge di bilancio e l'intera legge."

Art.7

*(Inserimento dell'articolo 30 bis alla Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. -  
Limitazione della durata dell'esame dell'articolato)*

1. Dopo l'articolo 30 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. è introdotto il seguente articolo 30 bis:

**"Art. 30 bis**  
*(Limitazione della durata dell'esame dell'articolato)*

1. Qualora l'esame dell'articolato di un progetto di legge si protragga oltre il secondo giorno dalla chiusura del dibattito generale è data facoltà alla maggioranza assoluta dei Consiglieri di presentare in forma scritta una mozione per porre in votazione, immediata e complessiva, quella serie di emendamenti, già in discussione, che ritiene di non voler sostenere.
2. La proposta, previa dichiarazione di voto di 15 minuti per ciascun Gruppo Consiliare compreso il Gruppo Misto, viene messa immediatamente in votazione. La mozione, da approvarsi a maggioranza assoluta, comporta il definitivo rigetto degli emendamenti elencati nella stessa; l'esame dell'articolato prosegue per l'esame dei restanti emendamenti.
3. I commi precedenti non si applicano ai progetti di legge costituzionale e qualificata."

**Art.8**

*(Modifiche all'articolo 31, comma 1 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. -  
Votazione complessiva della legge)*

1. L'articolo 31, comma 1, della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (Votazione complessiva della legge) è così modificato:  
"1. Prima di procedere alla votazione complessiva di un progetto di legge, è concessa la facoltà di effettuare dichiarazioni di voto, una per ciascun Gruppo Consiliare o Lista rappresentata, della durata massima di cinque minuti. I Segretari di Stato non possono intervenire per dichiarazioni di voto."

**Art.9**

*(Modifiche all'articolo 32 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. -  
(Promulgazione e pubblicazione della legge)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (Votazione complessiva della legge) è aggiunto il seguente comma 3 bis:  
"3 bis. La legge di bilancio, qualora espressamente previsto dalla stessa, può entrare in vigore alla data della sua pubblicazione."

**Art.10**

*(Modifiche all'articolo 36 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. - Modalità di  
discussione delle proposte)*



1. L'articolo 36 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (Modalità di discussione delle proposte) è così modificato:

"Art. 36  
(Modalità di discussione delle proposte)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29, 30 e 33, la Reggenza per ogni argomento posto all'ordine del giorno:


- a) introduce la discussione del comma dando lettura dello stesso come iscritto all'ordine del giorno;
- b) invita i Consiglieri che intendono prendere la parola sull'argomento ad iscriversi prima dell'inizio della discussione presso l'Ufficio di Segreteria;
- c) invita il relatore o il presentatore a svolgere la relazione, della durata massima di quindici minuti, sull'argomento trattato salvo la decisione dell'Ufficio di Presidenza di aumentare i tempi;
- d) concede la facoltà di intervenire ai Consiglieri iscritti, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora siano assenti dall'Aula nel momento in cui viene loro concessa la parola; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri previa comunicazione alla Reggenza. Salvo diversa specifica previsione, ad ogni Gruppo Consiliare, compreso il gruppo Misto, è assegnato un monte tempo pari a 3 minuti moltiplicati per i componenti del Gruppo medesimo, con un minimo di 10 minuti complessivi. Compete al Gruppo Consiliare distribuire tra i Consiglieri di rispettiva appartenenza detto monte tempo. Lo stesso monte tempo è assegnato complessivamente ai Segretari di Stato;
- e) concede successivamente la parola al relatore per l'intervento di replica, per la durata massima di 8 minuti;
- f) concede agli iscritti intervenuti al dibattito la facoltà di una replica della durata massima di 3 minuti;
- g) invita infine il relatore a svolgere la conclusione del dibattito, per una durata massima di 5 minuti.

2. Anche i Segretari di Stato possono intervenire nella discussione. In tale caso il Segretario di Stato per gli Affari Interni, o altro Segretario di Stato da questi delegato, iscrive al dibattito presso l'Ufficio di Segreteria i colleghi che intendono intervenire sul comma. I Segretari di Stato possono intervenire nei limiti e nei modi indicati al comma precedente. Ai Segretari di Stato si applicano le norme di cui ai successivi articoli 37, 38, 39 e 40.

3. I Consiglieri e i Segretari di Stato che nel corso del dibattito sono chiamati in causa per fatto personale possono chiedere di intervenire in qualunque fase della discussione, per un massimo di due minuti. E' considerata "chiamata in causa per fatto personale" ogni affermazione lesiva della dignità personale del Consigliere e del Segretario di Stato al quale è diretta.

4. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può aumentare i tempi sino a raddoppiarli.

5. Alla discussione in Commissione Consiliare Permanente si applicano le stesse norme, salvo diversa e specifica previsione. La facoltà di aumentare o diminuire i tempi di intervento è deliberata dalla Commissione a maggioranza assoluta.



**Art.11**

*(Modifiche all'articolo 62, comma 1 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. -  
Informazione dell'attività consiliare)*

1. Il comma 1 dell'articolo 62 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (Informazione dell'attività consiliare) è così modificato:

"1. Le sedute pubbliche del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni Consiliari Permanenti sono integralmente trasmesse in diretta radiofonica e in diretta streaming sul sito web del Consiglio Grande e Generale."

**Art.12**

*(Modifiche all'articolo 96 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. - Procedura  
delle Commissioni in sede redigente.)*

1. L'articolo 96 della Legge Qualificata n.3/2018 e s.s.m. (Procedura delle Commissioni in sede redigente) è così modificato:

"Art. 96

(Procedura delle Commissioni in sede redigente. votazione finale dei progetti di legge da parte del Consiglio)

01. L'esame in sede redigente dei progetti di legge prevede un fase di discussione generale sul progetto medesimo e di deposito degli eventuali emendamenti.

02. L'esame degli emendamenti non può avvenire prima di 5 giorni dal loro deposito. A tal fine il presidente, terminata la fase di cui al primo comma, aggiorna i lavori della Commissione ad altra data in osservanza al predetto termine o provvede ad una nuova convocazione.

1. Per l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge assegnato ad una Commissione Consiliare Permanente in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 30.

2. Il Consiglio può stabilire, criteri e principi direttivi ai quali la Commissione dovrà attenersi.

3. Esaurita l'approvazione dei singoli articoli, la Commissione nomina tra i suoi membri i relatori, o il relatore unico, con l'incarico di redigere la relazione scritta assegnandogli un termine prorogabile una sola volta.

4. Entro cinque giorni dal deposito della relazione il Presidente trasmette il progetto di legge con la relazione e tutti i suoi allegati all'Ufficio di Presidenza al fine dell'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio per la sua approvazione finale.

5. In sede di Consiglio Grande e Generale hanno facoltà di intervenire nel dibattito generale il relatore della Commissione alla quale il progetto di legge è stato deferito in sede redigente, i relatori di minoranza ed i Consiglieri a norma dell'articolo 36.

6. Il progetto di legge viene quindi posto alla votazione finale, senza l'esame dell'articolato, previa facoltà di fare dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 31.

**Art.13**

(Disposizioni finali)



1. Le modifiche introdotte con la presente legge si applicano anche ai progetti di legge già avviati all'iter consiliare al momento della sua entrata in vigore.

**Art.14**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00054516 del 05/06/2026

*[Handwritten signature]* (PSD)

*[Handwritten signature]* (CONSIGLIERE INDIPENDENTE)

*[Handwritten signature]* PDCS

*[Handwritten signature]* (AR)

*[Handwritten signature]* (LIBERA)